

minore di quella del presidente del tribunale cui viene destinato.

« È abrogato il capoverso dell'articolo 4 della legge 28 giugno 1908, n. 312.

« Nulla è innovato per i consiglieri di appello, ai quali è affidato l'incarico delle istruzioni penali. Essi dovranno essere meno anziani del presidente del tribunale, indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono ».

Vi è a questo articolo il seguente emendamento dell'onorevole Dentice:

Dal secondo comma sopprimere le parole: di terza categoria, e, in ogni caso...

L'onorevole Dentice ha facoltà di svolgerlo.

DENTICE. Il secondo comma dell'articolo 21 stabilisce che può essere incaricato delle funzioni di presidente di sezione di tribunale un consigliere di Corte di appello di terza categoria, e, in ogni caso, di anzianità minore di quella del presidente del tribunale a cui viene destinato.

Ora io vorrei far sopprimere da questo comma le parole: *di terza categoria ed in ogni caso*, nel senso che quando dovrà provvedersi alla destinazione dei consiglieri di Corte di appello in sedi di tribunali che ne abbiano bisogno come vicepresidenti, si tenga presente soltanto la ragione della anzianità tra il presidente capo del tribunale e i consiglieri di appello in funzione di presidente di sezione o di vicepresidente, indipendentemente dalla categoria alla quale appartengano, sia essa prima, seconda o terza.

Se l'onorevole ministro vorrà tener conto di questa interpretazione, intendendo in questo senso la frase, *in ogni caso*, e provvedendo opportunamente nel regolamento, non ho difficoltà a convertire il mio emendamento in semplice raccomandazione.

Questo voto da me propugnato non offende alcun interesse, mentre rappresenta un altro passo sulla via della specializzazione delle funzioni.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Poichè l'onorevole Dentice trasforma il suo emendamento in raccomandazione, non ho che a rispondergli che esaminerò la questione attentamente per prendere quella risoluzione che potrà meglio rispondere all'interesse del servizio ed anche dei magistrati.

GARGIULO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARGIULO. Vi sono magistrati che, passando, fra pochi mesi, dalla terza categoria di consiglieri d'appello alla seconda a norma della vigente legge Orlando, perdono le funzioni, che oggi esercitano, di giudici istruttori dopo averle per molti anni lodevolmente esercitate e mentre potrebbero ancora utilmente esercitarle, nell'interesse della giustizia, e coerentemente a quel concetto di specializzazione delle funzioni, di cui si è parlato. L'articolo 21, invece, del presente progetto permette loro di rimanere nelle attuali funzioni.

Non solo. Per l'articolo 20, testè approvato, di questo disegno di legge, dei consiglieri d'appello potranno essere destinati alla Cassazione.

Tali vantaggi però sarebbero perduti per questi magistrati, se l'applicazione degli articoli 20 e 21 venisse di molto ritardata.

L'onorevole ministro, con l'articolo 23, ha facoltà di stabilire un termine per l'applicazione di tutta o di parte della legge; orbene io desidererei da lui l'affidamento che le disposizioni di questi articoli saranno applicate al più presto possibile, non oltre pochi mesi, in modo che ne potessero beneficiare anche i magistrati ai quali ho accennato, tanto più poi che esse non portano alcun maggiore onere finanziario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Esaminerò la questione, alla quale ha accennato l'onorevole Gargiulo, con molta attenzione per vedere se i concetti da lui manifestati possono essere accolti.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 21.

(È approvato).

Art. 22.

« Gli attuali giudici, sostituiti procuratori del Re e giudici aggiunti formeranno parte del ruolo dei tribunali anche in numero superiore a quello fissato per le singole categorie nell'annessa tabella, ma non oltre il numero fissato per le corrispondenti classi dei pretori.

« Gli uditori che al momento dell'attuazione della presente legge siano stati abilitati alle funzioni giudiziarie a termine del l'articolo 15 della legge 14 luglio 1907, n. 511, saranno nominati giudici di quarta categoria quando venga il loro turno di promozione ».